



Vademecum su modalità e scadenze
del Documento di Valutazione dei Rischi
e degli obblighi formativi
ai sensi del DL.gs 81/08

a cura di:
Renato Balestrero
Dipartimento di Prevenzione
U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

documento aggiornato al 07-01-2015

DOCUMENTAZIONE

DL.gs 9 aprile 2008 n.81

	REDAZIONE DOCUMENTO	RIELABORAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) titolo I capo III <i>aziende fino a 10 dipendenti</i>	dal 01/06/2013 secondo procedure standard (precedentemente escluse) (art 29 c.5) entro 90 gg dall'inizio attività (art 28 c.3 bis)	entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) <i>aziende con più di 10 dipendenti</i>	entro 90 gg dall'inizio attività (art 28 c.3 bis)	
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) <i>aziende fino a 50 dipendenti</i>	possono utilizzare le procedure standardizzate (art 29 c.6) sono escluse (art 29 c.7): a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto le procedure standardizzate sono state individuate dal decreto interministeriale del 30-11-2012	
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) <i>settori a basso rischio di infortuni e malattie profession.</i>	<u>in attesa di decreto</u> che individui i "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi....." (art 29 c.6 ter)	
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) <i>tutte le nuove aziende</i>	Anche nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) e al comma 3: - b) indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati... - c) programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza - d) procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell'organizzazione... - e) nominativo del RSPP... - f) individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale... (art 28 c. 3 bis secondo capoverso)	
Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) titolo I capo III	a carico del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda (da allegare al contratto d'appalto o d'opera) (art 26 c. 3) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi di durata non superiore ai 5 uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in particolari ambienti confinati regolamentati/definiti dal DPR n.177/11, o dalla presenza di agenti cancerogeni, o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. (art 26 c. 3 bis) la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI (art 96 c. 2)	

<p>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) in attività a basso rischio di infortuni e malattie profession.</p>	<p><u>in attesa di decreto</u> che individui i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Nei settori che saranno individuati è prevista la nomina di un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali..... che sovrintenda la cooperazione e coordinamento (art 26 c. 3)</p>	
<p>Elettrico titolo III capo III</p>	<p>il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica (art 80 c.2)</p>	<p>vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche agli impianti...</p>
<p>Pi.M.U.S. (piano montaggio uso e smontaggio) titolo IV capo II</p>	<p>prima del montaggio del ponteggio (136 c.1)</p>	<p>ogni volta che ci sono modifiche al ponteggio (art 134 c.2)</p>
<p>Movimentazione manuale dei carichi titolo VI capo I</p>	<p>il datore di lavoro valuta, se possibile anche in fase di progettazione, ... (art 168 c.2 let.b)</p>	<p>vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche all'organizzazione del lavoro...</p>
<p>Videoterminali titolo VII</p>	<p>il datore di lavoro all'atto della valutazione analizza i posti di lavoro... (art 174)</p>	<p>vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche alle postazioni di lavoro...</p>
<p>Agenti fisici titolo VIII capo I (dispos generali)</p>	<p>nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta ... (art 181)</p>	
<p>Rumore titolo VIII capo II</p>	<p>nell'ambito della valutazione, il datore di lavoro valuta l'esposizione (art 190)</p>	
<p>Vibrazioni titolo VIII capo III</p>	<p>nell'ambito della valutazione il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art 202)</p>	<p>almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)</p>
<p>Campi elettromagnetici titolo VIII capo IV</p>	<p>nell'ambito della valutazione il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art 209)</p>	
<p>Radiazioni ottiche titolo VIII Capo V</p>	<p>nell'ambito della valutazione il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura... (art 216)</p>	
<p>Sostanze chimiche titolo IX capo I</p>	<p>il datore di lavoro determina <u>preliminarmente</u> l'eventuale presenza ... (art 223 c. 1 e 6)</p>	<p>in occasione di notevoli mutamenti o secondo sorveglianza sanitaria (art 223 c.7)</p>

<p>Sostanze cancerogene/mutagene titolo IX capo II</p>	<p>il datore di lavoro effettua una valutazione... (art 236) registro degli esposti (art 243 c.1)</p>	<p>in occasione modifiche al processo produttivo e in ogni caso trascorsi tre anni (art 236 c.5)</p>
<p>Esposizione amianto titolo IX capo III</p>	<p>prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria..... e valuta i rischi (artt 248 c.1; 249 c.1) registro degli esposti (art 260 c.1)</p>	<p>ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori (art. 249 c.3) prima di ogni demolizione o rimozione predispone un piano di lavoro (art. 256 c.2)</p>
<p>Agenti biologici titolo X</p>	<p>il datore di lavoro nella valutazione del rischio tiene conto... (art 271 c. 1) registro degli esposti per attività gruppi 3 e 4 (art 280 c.1)</p>	<p>modifiche all'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e in ogni caso trascorsi tre anni (art 271 c.3)</p>
<p>Atmosfere esplosive titolo XI</p>	<p>il datore di lavoro valuta i rischi specifici... (art 290) prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro elabora un documento sulla protezione contro le esplosioni (art 294)</p>	<p>periodicamente e in caso di cambiamenti rilevanti (art 289 c.3)</p>
<p>Stress lavoro-correlato</p>	<p>la valutazione comprende i rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato (art 28 c.1) la valutazione si articola in due fasi: una necessaria (preliminare) l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato (lettera circ. 18/11/2010)</p>	<p>a seguito di modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, all'evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi, secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3) linee guida della commissione consultiva permanente (art 6 DL.gs 81/08) approvate nella riunione del 17-11-2010 riportate nella lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro</p>

Accordo stato regioni del 16 marzo 2006 G.U. n. 75 del 30-03-2006

individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche art. 15 Legge 30-03-01, n. 125

Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 G.U. n. 285 del 06-12-2012

recepimento delle procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente nella riunione del 16 maggio 2012, per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, del DL.gs 81/2008 ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera f).

FORMAZIONE

Accordo Stato Regioni (S.R.) 26-01-2006 (G.U. 14-02-2006 n.37)

formazione per svolgimento dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ASPP)

adeguamento e linee applicative del 05-10-2006 (G.U. 07-12-2006 n. 285)

Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011 (G.U. 11-04-2011 n.83)

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del DL.gs 81-08 lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 (G.U. 11-07-2011 n.159)

(in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione) - vedere ultima pagina punto 5

disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del DL.gs 81-08 in riferimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8-11-1991, n. 381

Accordo Stato Regioni (S.R.) del 21-12-2011 (G.U. 11-01-2012 n.8)

(in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.) - vedere ultima pagina punto 2

- *formazione svolgimento diretto del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art 34 c. 2 e 3 DL.gs 81-08)*
- *formazione dei lavoratori (art 37 comma 2 DL.gs 81-08)*

adeguamento e linee applicative del 25-07-2012 (G.U. 18-08-2012 n.192)

Accordo Stato Regioni (S.R.) del 22-02-2012 (G.U. 12-03-2012 n.60)

(in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione sulla G.U.)

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione (art. 73 c.5 del DL.gs 81-08)

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - seduta del 25 luglio 2012

linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del DL.gs 81/2008, approvata dalla commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012

Decreto Interministeriale 04-03-2013 (G.U. 20-03-2013 n.67)

criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (all II- schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori)

Decreto Interministeriale 06-03-2013 (G.U. 18-03-2013 n.65)

(in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione sulla G.U.)

criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. (solo per corsi artt. 34 e 37)

Decreto Interministeriale 27-03-2013 (G.U. 12-04-2013 n.86)

(in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.)

semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

DL.gs 9 aprile 2008 n.81	durata dei corsi	periodicità / aggiornamento
RSPP	<p>è <u>consentito</u> lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi in aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche fino a 30 addetti; az. della pesca fino a 20 addetti; altre az. fino a 200 addetti.</p> <p><u>sono escluse</u> le aziende art. 1 DPR 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le attività minerarie, di fabbricazione e deposito esplosivi, le strutture di ricovero e cura pubbliche e private (all. II DL.gs 81-08)</p>	
RSPP datore di lavoro (dopo l'accordo stato regioni)	<p>rischio: basso 16, medio 32, alto 48, ore (art 34 c. 2) suddiviso in 4 moduli monte ore in base a settore ateco 2007 (punto 5 accordo S.R. 2011) 3°e 4° modulo no e-learnig (punto 4 accordo S.R. 2011 e linee appl.) entro 90 gg dall'inizio attività (punto 10 accordo S.R. 2011)</p> <p>disposizioni transitorie - prima applicaz. non sono tenuti a frequentare se hanno seguito, entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore, corsi formalmente approvati alla data di entrata in vigore (si tratta di corsi già organizzati, fatti con vecchi criteri che devono essere svolti entro 11-07-12) (punto 11 accordo S.R. 2011)</p>	<p>quinquennale a decorrere dalla fine del percorso formativo</p> <p>rischio: basso 6, medio 10, alto 14 ore dipende dal macrosettore (art 34 c.3) (punto 7 accordo S.R. 2011)</p> <p>l'aggiornamento va preferibilmente distribuito nel quinquennio (punto 7 accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012)</p>
RSPP datore di lavoro (dopo il 31-12-96 ma prima dell'accordo stato regioni)	<p>sono validi i corsi di 16 ore fatti secondo DM 16/01/97 (art 34 c. 2) (punto 9 accordo S.R. 2011)</p>	<p>quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo rischio: basso 6, medio 10, alto 14 ore dipende dal macrosettore (art 34 c.3 e punto 7 accordo S.R. 2011) aggiornamento preferibilmente distribuito nei 5 anni (punto 7 accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012) prima scadenza 11-01-2017 (linee appl. 2012)</p>
RSPP datore di lavoro della stessa impresa (prima del 31-12-96)	<p>esonerati</p>	<p>corsi di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo S.R. successivamente, aggiornamento quinquennale (punto 7 accordo S.R. 2011)</p>
RSPP esterno o dipendente	<p>titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore +</p> <p>corso A - base - 28 ore corso B - dipende dal macrosettore - 12/68 ore corso C - specializzazione - 24 ore (punto 2.3 accordo S.R. 2006)</p> <p>i corsi A e C costituiscono crediti formativi permanente</p> <p>il corso B ha validità quinquennale da ripetere in caso di cambio settore (punto 2.4 accordo S.R. 2006 e punto 2.4 linee appl. 2006)</p> <p>esonerati dai corsi A e B i laureati in tecniche di prevenzione, ingegneri e architetti (accordo S.R. 2006 e linee appl. punto 2.3)</p>	<p>quinquennale</p> <p>60 ore macrosettori attività Ateco n. 3-4-5-7 40 ore macrosettori attività Ateco n. 1-2-6-8-9 (accordo S.R. 2006 e linee appl. punto 3) (art. 32 c.6)</p> <p>gli esonerati dal corso B devono aver completato l'aggiornamento entro il 14-02-12 (punto 2.6 linee appl. 2006) il termine è stato posticipato al 15-05-13 (ultimo paragrafo linee appl. 2012)</p>

<p>ASPP</p>	<p>titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore + corso A 28 ore corso B 12/68 ore dipende dal macrosettore <i>(punto 2.3 accordo S.R. 2006)</i></p> <p>il corso A costituisce credito formativo permanente il corso B ha validità quinquennale da ripetere in caso di cambio settore <i>(punto 2.4 accordo stato regioni 2006 e punto 2.4 linee appl. 2066)</i></p>	<p>quinquennale 28 ore per tutti i macrosettori attività Ateco</p> <p>gli esonerati dal corso B devono aver completato l'aggiornamento entro il 14-02-12 <i>(punto 2.6 linee appl. 2006)</i></p> <p>il termine è stato posticipato al 15-05-13 <i>(ultimo paragrafo linee appl. 2012)</i></p>
<p>DIRIGENTI</p>	<p>16 ore 4 moduli da completare nel corso di 12 mesi <i>(punto 6 accordo S.R. 2011)</i></p> <p>costituisce credito formativo permanente <i>(punto 8.c accordo S.R. 2011)</i></p> <p>consentito e-learning <i>(punto 3 accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012)</i></p> <p>disposizioni transitorie - prima applicaz. - se già in forza devono frequentare corso di contenuto coerente entro 18 mesi dalla pubbl; - i nuovi assunti o coloro a cui vengono attribuiti compiti di dirigente, devono frequentare il corso anteriormente all'assunzione o al nuovo incarico, se ciò non è possibile, contestualmente con ultimazione del percorso entro 60 giorni; - non sono tenuti a frequentare se hanno seguito, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore, corsi formalmente approvati alla data di entrata in vigore (si tratta di corsi già organizzati, fatti con vecchi criteri che devono essere svolti entro 11-01-13) <i>(punto 10 accordo S.R. 2011 e linee appl 2012)</i></p> <p>---</p> <p>non sono tenuti a frequentare se hanno già seguito corsi con i contenuti del DM 16/01/97 successivamente al 14-08-2003 oppure mod A per ASPP o RSPP come previsti dall'accordo S.R. del 2006 <i>(punto 11.b accordo S.R. 2011)</i></p>	<p>quinquennale 6 ore non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi <i>(punto 9 accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012)</i></p> <p>consentito e-learning <i>(punto 3 accordo S.R. 2011)</i></p>

<p>PREPOSTI (art. 37)</p>	<p>stessa formazione lavoratori + 8 ore integrativ. (punto 5 accordo S.R. 2011)</p> <p>costituisce credito formativo permanente (punto 8.c accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012)</p> <p>consentito parzialmente e-learning (punto 3 accordo S.R.)</p> <p>disposizioni transitorie - prima applicaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se già in forza devono frequentare corso di contenuto coerente entro 18 mesi dalla pubbl; - i nuovi assunti o coloro a cui vengono attribuiti compiti di preposto, devono frequentare il corso anteriormente all'assunzione o al nuovo incarico, se ciò non è possibile, contestualmente con ultimazione del percorso entro 60 giorni; - non sono tenuti a frequentare se hanno seguito, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore, corsi formalmente approvati alla data di entrata in vigore (si tratta di corsi già organizzati, fatti con vecchi criteri che devono essere svolti entro 11-01-13) (punto 10 accordo S.R. 2011 linee appl. 2012) <p>...</p> <p>non sono tenuti a frequentare se hanno già seguito corsi di contenuti coerenti all'accordo (punto 11 accordo S.R. 2011)</p> <p>la formazione aggiuntiva deve essere ultimata entro 18 mesi dalla data di pubbl. (nell'accordo erano erroneamente indicati 12 mesi) (punto 11 accordo S.R. 2011 e linee appl 2012)</p>	<p>quinquennale 6 ore</p> <p>non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie (punto 9 accordo S.R. 2011 e linee appl 2012)</p> <p>prendendo come riferimento la data di pubblicazione dell'accordi S.R.</p> <ul style="list-style-type: none"> - se formati da più di 5 anni (prima del 11-01-2007) aggiornamento entro 12 mesi, 11-01-13 - se formati da meno di 5 anni (dopo il 11-01-2007) aggiornamento entro 11/01/2017 (punto 11.a accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012) <p>consentito e-learning (punto 3 accordo S.R. 2011)</p>
<p>RLS</p>	<p>comunicazione del nominativo/i all'INAIL in caso di nuova nomina (art.18 c. aa)</p> <p>validi i corsi di 32 ore secondo DM 16/01/97 (art. 37 c.11)</p> <p>in carica 3 anni, lavoratore non in prova (in attesa di contrattazione collettiva nazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - con meno di 15 dipendenti - non cita periodicità, vedere eventuali contenuti dei CCNL - dai 15 a 50 dipendenti - annuale min 4 ore - oltre 50 dipendenti - annuale min 8 ore (art. 37 c.11)
<p>RLST (art 48) tutte le imprese fino a 15 dip</p>	<p>almeno 64 ore (art. 48 c.7)</p>	<p>annuale 8 ore (art. 48 c.7)</p>
<p>PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE datore lavoro (imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori, escluso imprese art 31 c.6) (art 34 c.1 e 2)</p>	<p>rischio di incendio basso: corso A 4 ore rischio di incendio medio: corso B 8 ore rischio di incendio elevato: corso C 16 ore (all. 9 DM 10/03/98)</p>	<p>non viene citata la periodicità</p> <p>rischio di incendio basso: corso A 2 ore rischio di incendio medio: corso B 5 ore rischio di incendio elevato: corso C 8 ore (lettera circ. prot 12653 del 23/02/11 min. interno – dipartimento vigili del fuoco)</p> <p>..... aggiornamento triennale secondo la nota n.1014 del 26/01/12 dir. reg. VVF emilia romagna</p> <p>attesa accordo stato regioni</p>
<p>PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE dipendenti (art 37 c.9)</p>		
<p>PRIMO SOCCORSO datore di lavoro imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori escluso imprese art 31 c.6 (art 34 c.1 e 2)</p>	<p>16 ore gruppo A 12 ore gruppo B e C (DM 15-07-03 n.388)</p>	<p>triennale 4 ore solo pratica (DM 15-07-03 n.388)</p>
<p>PRIMO SOCCORSO dipendenti (art 37 c.9)</p>		

PRIMO SOCCORSO	<p>nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi” con frequenza di corsi organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali, l’obbligo di formazione può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M (<i>interpello n. 2/2012 del 15-11-2012</i>)</p>	
LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE (art 21)	<p>facoltativa obbligatoria se prevista da altre disposizioni <i>artt. 21 c.2 e 37 c.8 - premessa accordo S.R. 2011 interpello n. 7/2013 del 02-05-2013</i></p> <p>amianto e montaggio ponteggi - SI moviment. carichi e videoterminali - NO (<i>linee appl. 2012 paragr. efficacia accordi</i>)</p> <p>attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari - SI (<i>accordo S.R. 2012</i>)</p>	<p>facoltativa; obbligatoria solo se prevista da altre disposizioni (<i>art. 37 c.8</i>)</p>
COORDINATORI PER LA SICUREZZA - edilizia (art 89 c. 1 lett. e, f)	<p>120 ore (<i>art 98 e all XIV</i>)</p>	<p>40 ore in 5 anni (<i>allegato XIV</i>)</p>
RESPONSABILE TECNICO rimozione materiali contenenti amianto	<p>50 ore (<i>art. 10 DPR 08-08-94 - atto d’indirizzo</i>)</p>	<p>---</p>
DIPENDENTI di tutti i settori (art. 37)	<p>parte generale - 4 ore (<i>punto 4 accordo S.R. 2011 e linee app 2012</i>) costituisce credito formativo permanente (<i>punto 8 accordo S.R. 2011</i>) consentito e-learning (<i>punto 3 accordo S.R. 2011</i>) +</p> <p>parte specifica in base al rischio rischio: basso 4, medio 8, alto 12 ore dipende dalle macrocategorie dei rischi codici ateco 2002-07 per cambio di settore è valida la parte generale da ripetere la parte specifica (<i>punto 4 accordo S.R. 2011</i>)</p> <p>disposizioni transitorie - prima applicaz: - i nuovi assunti devono frequentare il corso anteriormente all’assunzione o se ciò non è possibile, contestualmente con ultimazione del percorso entro 60 giorni; - non sono tenuti a frequentare se hanno seguito, entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore, corsi formalmente approvati alla data di entrata in vigore (si tratta di corsi già organizzati, fatti con vecchi criteri che devono essere svolti entro 11-01-13) (<i>punto 10 accordo S.R. 2011</i>) ---</p> <p>non sono tenuti a frequentare se hanno già seguito corsi di contenuti coerenti all’accordo (<i>punto 11 accordo S.R. 2011</i>)</p>	<p>quinquennale 6 ore</p> <p>non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie (<i>punto 9 accordo S.R. 2011 e linee appl 2012</i>)</p> <p>prendendo come riferimento la data di pubblicazione dell’accordo S.R.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se formati da più di 5 anni (prima del 11-01-2007) aggiornamento entro 12 mesi, 11-01-13 - se formati da meno di 5 anni (dopo il 11-01-2007) aggiornamento entro 11/01/2017 (<i>punto 11.a accordo S.R. 2011 e linee appl. 2012</i>) <p>consentito e-learning (<i>punto 3 accordo S.R. 2011</i>)</p>
DIPENDENTI di tutti i settori che non lavorano nei reparti produttivi	<p>corsi di formazione rischio basso 4 ore parte generale + 4 ore rischio basso (<i>punto 4.4 accordo S.R. 2011 linee appl. 2012</i>)</p>	<p>quinquennale 6 ore</p>

<p>DIPENDENTI solo edili che entrano a lavorare nel settore per la prima volta</p>	<p>i corsi di 16 ore del progetto FORMEDIL sono riconosciute come formazione generale. per la parte specifica possono essere considerati esaustivi ove corrispondenti (punto 4.4 accordo S.R. 2011) <i>Contratto Naz Edilizia Industria fra Fillea CGIL Filca CISL – Feneal UIL ANCE, 18-06-2008</i></p> <p>la parte generale costituisce credito formativo permanente, quella specifica solo se derivante da strutture o enti della formazione professionale, accreditati (punto 4.4 accordo S.R. 2011)</p>	<p>quinquennale 6 ore <i>(art. 37 c.6) + accordo stato regioni</i></p>
<p>DIPENDENTI attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) piattaforme elevabili 2) gru a torre 3) gru semoventi 4) gru su autocarro 5) carrelli elevatori 6) trattori agricoli 7) macchine movimento terra 8) pompe per calcestruzzo <p>esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - escavatori idraulici con massa operativa ≤ 6000 kg - pale caricatrici frontali e autoribaltabili a cingoli con massa operativa ≤ 4500 kg <i>(all. A, parte A, punto 1.1 let. g Accordo S.R. 22-02-2012)</i> 	<p>da 8 a 16 ore in relazione all’attrezzatura; per coloro che sono già incaricati dell’utilizzo sono riconosciuti i corsi pregressi se durata e composizione sono compatibili, altrimenti modulo integrativo entro 24 mesi dalla data di pubblicazione (13-03-2014) <i>(art. 73 c. 4 e 5 - punto 12 accordo S.R. 2012)</i></p> <p>abilitazione specifica anche per l’uso saltuario consentito e-learnig per moduli giuridico-normativo e tecnico <i>(punto 3.3.2. e all. II accordo S.R. 2012)</i></p>	<p>quinquennale 4 ore <i>(all. V DL.gs 81-08 e punto 6 accordo S.R. 2012)</i></p> <p>possibilità di effettuare tre ore di pratica in aula massimo 24 partecipanti <i>punto 3 circ n.12 del 11-03-2013 Min. Lavoro e Politiche Sociali</i></p>
	<p>abilitazione uso di <u>tutte</u> le attrezzature di lavoro <u>utilizzate</u> nel settore <u>agricolo/forestale</u>, differita al 22-03-2015, <i>(punto 1 circ. 45-2013 del 24-12-2013 Dir. Gen. Relazioni Industriali e Rapporti Lavoro)</i></p>	<p>limitatamente alle sole macchine agricole, riconosciuti corsi di durata inferiore o senza verifica finale, effettuati fino al 22-03-2015 se integrati con aggiornamento entro 24 mesi (23-03-17) <i>(punto 2 circ. 45-2013 del 24-12-2013)</i></p> <p>lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata di almeno 2 anni al 22-03-2015, corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (13-03-2017) <i>(punto 3 circ. 45-2013 del 24-12-2013)</i></p>
<p>DIPENDENTI addestramento DPI 3° cat. <i>(art 77 c.4 let. h) e 5</i></p>	<p>non cita la durata</p> <p>DPI di 3° cat. individuati con DL.gs 475/92 e per quelli a protezione dell’udito <i>(art. 77 c.4 let. h; c.5)</i></p>	<p>---</p>
<p>DIPENDENTI montaggio ponteggi <i>(art 136 c. 6 e 7)</i></p>	<p>28 ore</p> <p>4 ore normat. – 10 ore tecnica – 14 ore pratica <i>(accordo S.R. 26-01-2006 riportato in copia nell’all. XXI DL.gs 81-08 prima parte punti 3 e 4)</i></p>	<p>quadriennale 4 ore <i>(accordo S.R. 26-01-2006 riportato in copia nell’all. XXI DL.gs 81-08 - prima parte punto 6)</i></p>
<p>DIPENDENTI sistemi di accesso e posizionamento mediante funi <i>(art 116 c. 2)</i></p>	<p>modulo base - 12 ore modulo A - 20 ore - siti naturali o artificiali modulo B - 20 ore - lavori su alberi <i>(accordo S.R. 26-01-2006 riportato in copia nell’all. XXI DL.gs 81-0808 seconda parte punti 4 e 5)</i></p>	<p>quinquennale <i>(accordo S.R. 26-01-2006 in copia all. XXI DL.gs 81-08)</i></p> <p>8 ore per i lavoratori <i>seconda parte punto 7</i></p> <p>4 ore per la funzione di sorvegliante <i>seconda parte punto 8</i></p>
<p>DIPENDENTI rimozione materiali contenenti amianto</p>	<p>30 ore <i>(art. 10 DPR 08-08-94 - atto d’indirizzo)</i></p>	<p>---</p>

<p>TUTTE LE FIGURE esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (attività ESEDI)</p>	<p>possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto e che abbiano ricevuto una <u>formazione sufficiente ed adeguata</u>, a intervalli regolari secondo il dettato normativo dell'art 258 (lettera circ. del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 ministero del lavoro)</p>	
<p>DIPENDENTI lavori elettrici sotto tensione, con tensione superiore 1000 V</p>	<p>corso teorico 120 ore più esercitazioni pratiche <i>artt: 4 c.1 let c); 5 c.1 e 2; 6; all. III decreto interministeriale 04-02-2011</i></p>	<p>quinquennale 20 ore <i>all. III punti 2.3 decreto interministeriale 04-02-2011</i></p>
<p>DIPENDENTI movimentazione manuale</p>	<p>adeguata al rischio durata e contenuti non definiti <i>(art. 169 c.1 let.b) linee appl 25-07-12 par." efficacia degli accordi"</i></p>	<p>---</p>
<p>PREPOSTI E DIPENDENTI installazione e rimozione segnaletica stradale</p>	<p>preposti 12 ore dipendenti 8 ore corso tecnico giuridico pratico <i>all.II punto 6.1 decreto interministeriale 04-03-13</i> è considerata formazione specifica <i>all.II punto 1 decreto interministeriale 04-03-13</i> esonerati coloro che sono già in servizio da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del decreto <i>all.II punto 10 decreto interministeriale 04-03-13</i></p>	<p>quadriennale 3 ore - teorico e pratico per gli esonerati già in servizio da almeno 12 mesi primo aggiornamento entro 24 mesi (04-03-2015) <i>punto 10 decreto interministeriale 04-03-2013</i></p>
<p>DIPENDENTI ambienti confinati</p>	<p>informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative, oggetto di verifica apprendimento e aggiornamento <i>art 2 comma d) DPR 14-09-2011 n.177</i></p>	
<p>DIPENDENTI videoterminali</p>	<p>adeguata al rischio durata e contenuti non definiti <i>(art. 177 c.1 let b) linee appl 25-07-12 par." efficacia degli accordi"</i></p>	<p>---</p>
<p>DIPENDENTI lavoratori stagionali settore agricolo <i>ai sensi art 3 c.13 DL.gs 81-08</i></p>	<p>non devono superare le cinquanta giornate lavorative nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. vengono considerati "assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi ..." ai lavoratori provenienti da altri paesi devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua <i>(decreto interministeriale 27/03/2013)</i></p>	
<p>DIPENDENTI lavoro somministrato</p>	<p>facoltà di accordo tra somministratore ed utilizzatore. Es. formazione generale a carico del somministratore, quella specifica a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi è a carico del somministratore, riferita alle attrezzature necessarie all'attività per la quale sono stati assunti <i>(punto 8.a nota accordo S.R. 2011) (linee appl. 2012 punto 2)</i> formazione e addestramento devono avvenire all'inizio dell'utilizzazione <i>(art. 37 c.4 let. a)</i></p>	<p>---</p>

DIPENDENTI pubblico spettacolo	il personale addetto agli spettacoli o in servizio in luoghi di spettacolo, deve ricevere l'informazione e la formazione ai sensi dell'art. 195 del DL.gs 81/2008 <i>(linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative)</i>
VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI	<p>“le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento....., sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso..... Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.” <i>(art. 4 decreto interministeriale 13-04-2011)</i></p> <p>le cooperative sociali di cui alla legge 08-11-1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste <i>(art. 7 decreto interministeriale 13-04-2011)</i></p>

1)

collaborazione degli organismi paritetici alla formazione - (linee appl. 2012)

“... al datore di lavoro non viene imposto di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il testo unico attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. ...” *(vedere anche il paragrafo “premessa” dell’accordo S.R 2011)*

2)

entrata in vigore - (paragrafo “disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa (linee appl. 2012)

“... si rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all’efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all’entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all’11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” *(vedere anche parte finale del paragrafo “efficacia degli accordi” linee appl. 2012)*

3)

requisiti dei formatori solo per artt. 34 e 37 - (Decreto Interministeriale 06/03/13)

possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (prerequisito) più uno dei criteri riportati nell’allegato.

- il prerequisito non è richiesto ai datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
- i formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore se, alla data di pubblicazione sulla G.U. possiedono almeno uno dei criteri riportati nell’allegato
- obbligo di aggiornamento triennale.

4)

formazione sufficiente ed adeguata - (Interpello 24/10/2013 n. 10)

... Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi stato-regione citati in premessa, la formazione – che deve essere “sufficiente ed adeguata” – va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ateco di appartenenza dell’azienda.

5)

Disposizioni relative alle cooperative sociali - (art 7 Decreto Interministeriale 13/04/11)

1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al DL.gs 81/08 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 08-11-1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attività di cui

all'art.1, lettere a) e b), della legge 08-11-1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.